

**FRANCESCO**



**MASSARA**

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA  
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI FABRIANO E MATELICA

Prot. n° 30/19

**DECRETO DI DETERMINAZIONE  
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE  
PER LE PERSONE GIURIDICHE  
SOGGETTE ALL'AUTORITÀ DEL VESCOVO DIOCESANO**

Visto il can. 1281 § 2 del vigente Codice di Diritto Canonico che attribuisce al Vescovo diocesano il compito di determinare quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche ecclesiastiche soggette alla sua autorità;

visti i canoni 1254-1258, 1276; 1281 § 1 e § 2, 1288, 1291-1298; 1299-1310 del vigente Codice di Diritto Canonico in materia di alienazione e di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche e in materia di locazioni;

visto in particolare il can. 1281 il quale prevede che gli amministratori (degli enti soggetti all'autorità del Vescovo) pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell'Ordinario, spetta al Vescovo diocesano determinare, per gli enti a lui soggetti, gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

visto, altresì, in particolare, il can. 1297 relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nelle Delibere n. 20 del 27 marzo 1999, n. 37 e n. 38 del 21 settembre 1990, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e successive modifiche;

vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata in data 1° settembre 2005;

considerati i notevoli mutamenti delle relazioni tra enti sia ecclesiali che civili;

considerata le disposizioni del Consiglio Plenario Marchigiano nel capitolo su "I beni temporali della chiesa" in particolare i n. 187 e n. 189;

sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 17 settembre 2019, a norma del citato canone, con il presente Atto

**DECRETO**

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per tutte le persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo pro tempore della Diocesi di Fabriano–Matelica:

- 1) L'alienazione di beni immobili che costituiscono il patrimonio stabile di detti Enti o di altri beni immobili di qualsiasi valore;
- 2) L'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00) per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
- 3) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quale, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù sia a tempo determinato che perpetua, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di pegno o di fideiussione, la concessione di rendite perpetue, investimenti immobiliari diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché l'alienazione di ex-voto o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque ne sia l'entità o il valore (can. 1292 § 2);
- 4) L'acquisto a titolo oneroso o la permuta di immobili di qualsiasi valore; l'acquisto di beni mobili del valore superiore di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- 5) La mutazione della destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore, la stipula di convenzione urbanistica ovvero gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell'Ente in riferimento ai Piani regolatori;
- 6) La cessione a terzi dell'uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, di immobili appartenenti all'Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato (salvo quanto disposto dall'art. 2 della Delibera n. 38 della C.E.I. per l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero);
- 7) La concessione di prestiti o erogazioni di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, compresi Enti ecclesiastici, ad esclusione di quelli di modico valore o per motivo di pietà o di carità e fatta eccezione per la Caritas Diocesana;
- 8) L'accettazione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni e diritti in genere, ovvero di fondazioni disposte con atto notarile anche quando si tratti di solo denaro liquido (can. 1267 § 2), nonché l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto;
- 9) Atti giuridici inerenti all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza o ripristino, realizzazione di nuove costruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizioni, ovvero ogni altro atto di straordinaria manutenzione effettuato su immobili di qualunque valore, anche a seguito di danni o necessità scaturite da calamità naturali quali ad esempio terremoti, eruzioni vulcaniche, slavine, frane, inondazioni o altri eventi atmosferici;
- 10) Ogni atto qualora sia relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tutti i beni sia ad Enti ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni);
- 11) L'affidamento di incarico professionale (ad esempio nei confronti di geometri, architetti ed ingegneri) relativo a beni immobili, come ad esempio quello di progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, verifiche in genere, oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l'Ente pubblico il deposito o l'istanza di autorizzazione del progetto o della verifica sismica;
- 12) L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualsiasi valore dei quali si occupa l'Ufficio Diocesano dei Beni Culturali ed Edilizia di Culto; a tal proposito, nessuno è autorizzato a fare affidamenti diretti a progettisti o ad imprese pena la loro invalidità;
- 13) L'affidamento o la revoca di incarichi a studi tecnici e imprese per lavori di cui al n. 11;

- 14) L'affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all'interno o all'esterno dell'edificio di culto;
- 15) L'utilizzo di edifici di proprietà ecclesiastica per attività estranee al culto cattolico quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti religiosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli;
- 16) La costituzione e/o l'estinzione di società di qualunque tipo (compresa l'adesione a società già costituite), la sottoscrizione o il rifiuto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, la partecipazione a delibere di assenso al finanziamento di società nonché l'approvazione di politiche gestionali assunte da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione ai sensi del presente decreto;
- 17) L'inizio, l'assunzione, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, anche ai soli fini fiscali (come ad esempio scuole, bar, cinema, case di riposo, ristoranti, ecc.) o di quote di partecipazione alle medesime attività;
- 18) La stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d'intesa o di partenariato con la Pubblica Amministrazione o con altri Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di attività concernenti la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi o di qualsiasi altra attività a prescindere dal fatto che venga o meno conseguito uno scopo di lucro;
- 19) L'accensione di mutuo, la contrazione ovvero l'assunzione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito in genere, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche, l'apertura e la chiusura di rapporti di conto corrente e Dossier Titoli e la concessione della delega ad operare sugli stessi;
- 20) La delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica;
- 21) La prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi forma essa avvenga, l'emissione, la cessione e l'avallo delle cambiali, l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);
- 22) La decisione di nuove voci di spesa oltre € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
- 23) L'assunzione di personale dipendente, la stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 24) L'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore;
- 25) L'introduzione di un giudizio o la costituzione in giudizio per liti già pendenti avanti le Autorità Giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, ovvero la conclusione di contratti di transazione che pongono fine ad una lite già iniziata o la prevencono;
- 26) Il conferimento o la revoca di incarichi professionali, ovvero di procura generale o speciale a favore di qualsiasi soggetto;
- 27) Per le parrocchie, l'ospitalità permanente o comunque superiore a 90 giorni in canoniche o locali parrocchiali a qualsiasi persona non facente parte del clero;
- 28) Ogni contratto o atto giuridico preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti.

Qualora si configuri la necessità urgente di procedere alla sottoscrizione di un qualunque contratto preliminare di cui sopra al punto 28 rimane in ogni caso l'obbligo della previa o almeno contestuale trasmissione scritta all'Economo diocesano sia di una copia dell'atto da sottoscrivere, sia delle ragioni che ne giustificano l'urgenza. Il contratto preliminare deve comunque contenere sempre la specifica clausola che prevede, in caso di sua mancata approvazione o ratifica da parte del Vescovo diocesano, la risoluzione del negozio e la totale inefficacia dell'atto medesimo.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.


All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano i summenzionati nn. 10,11,12,15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1, che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) fino a € 1.000.000,00 (Euro un milione), sarà necessaria la licenza del vescovo diocesano anche per i nn. 1,3,4,7,8,13 e il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri. La prescritta licenza dovrà essere concessa dal Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i nn. 1 e 3. Per gli importi superiori al milione di euro, in riferimento ai nn. 1 e 3, vi sono i prescritti adempimenti di legge canonica e civile.

Il presente Decreto sostituisce in ogni sua parte il precedente Decreto Prot. n° 13/05 del 19 novembre 2005 emanato da Sua Eccellenza Mons. Giancarlo Vecerrica.

Dalla Sede Vescovile di Fabriano, 22 settembre 2019, XXV Domenica del Tempo Ordinario.

  
+ Francesco Massara  
Amministratore Apostolico



  
d. Marek Szymanski  
Cancelliere Vescovile

